

GIURISPRUDENZA

1. SUPREMO TRIBUNALE DELLA SEGNETURA APOSTOLICA – Decreto del Segretario (Daneels), *Scelta della chiesa di una nuova parrocchia* – Prot. N. 45184/11 CA [contenzioso amministrativo], 5 luglio 2011.*

Unione estintiva di parrocchie – Scelta della chiesa parrocchiale – Riduzione di chiesa ad uso profano – Ricorso gerarchico – Insussistenza

Processo amministrativo – Rigetto fin dall’inizio del ricorso – Merito – Assenza di fondamento – Insussistenza

NELL’UNIONE estintiva di parrocchie, salve le norme giuridiche, sono seguiti criteri di opportunità per la scelta della chiesa della parrocchia costituenda, potendo optare fra le diverse chiese presenti nel territorio. Le ragioni di convenienza appartengono al merito e, pertanto, non sono impugnabili davanti alla Segnatura Apostolica nel contenzioso amministrativo.

DECRETUM

Nuntio in ecclesia Sancti Francisci Assisiensis diebus 31 ianuarii et 1 februarium 2009 dato de suppressione duarum paroeciarum personalium et unionis earum cum paroecia S. Francisci, cuius vero ecclesia pro cultu claudenda videbatur, adeo ut ecclesia Transfigurationis dein adhiberetur uti ecclesia paroecialis pro paroecia S. Francisci, D.nus N. simul cum quattuor fidelibus die 7 februarium 2009 revocationem annuntiatæ decisionis ab Exc.mo Episcopo expetivit.

Recepto exemplari decreti ab Exc.mo Episcopo die 3 februarium 2009 ad rem emanati et remonstratione die 16 februa-

DECRETO

Dopo che il 31 gennaio e il 1° febbraio 2009 fu annunciata nella chiesa di San Francesco d’Assisi la soppressione di due parrocchie personali e l’unione delle medesime con la parrocchia di San Francesco, la cui chiesa sembrava sarebbe stata chiusa al culto, dato che come chiesa parrocchiale della parrocchia di San Francesco sarebbe stata adoperata la chiesa della Trasfigurazione, il 7 febbraio 2009 il Signor N., insieme a quattro fedeli, chiese all’Ecc.mo Vescovo la revoca della decisione che era stata annunciata.

Allorché ricevette una copia del decreto emanato dall’Ecc.mo Vescovo il 3 febbraio 2009 riguardante la decisione [che

* Vedi alla fine dei tre decreti della Segnatura Apostolica il commento di J. CANOSA, *I diversi effetti della tutela garantita dal diritto amministrativo canonico*.

rii 2009 reiecta, D.nus N. cum tribus fidelibus die 15 martii 2009 recursum hierarchicum apud Congregationem pro Clericis interposuit.

Exc.mus autem Episcopus die 1 septembris 2009 novum decretum emanavit, quod reductionem ecclesiae Sancti Francisci in usum profanum, rationibus additis, denuo statuit, quodque a Recurrentibus separatim impugnatum non est. Congregatio pro Clericis die 25 ianuarii 2011 recursum, facta mentione utriusque decreti, reiecit.

Litteris tandem diei 7 martii 2011 solummodo D.nus N. recursum ad H.S.T. subscripsit.

Petitis ac receptis actis pro examine praeliminari,

SUPREMUM SIGNATURAE APOSTOLICAE TRIBUNAL

Re sedulo examini subiecta;

Praemisso quod paroecia S. Francisci Assisiensis impugnatibus decretis nec relate ad territorium nec relate ad personam iuridicam mutata est;

Perpenso quod Congregatio in decreto impugnatibus relate ad reductionem ecclesiae S. Francisci in usum profanum agnovit:

- gravem causam reductionis, scilicet insufficientiam bonorum paroeciae S. Francisci ad tres ecclesias conservandas: "the inability to maintain all of the sacred edifices within its boundaries";
- accuratam selectionem ecclesiae conservandae ex parte Exc.mi Episcopi iuxta criteria accessus et amplitudinis ad auctum numerum fidelium recipiendum;

era stata annunciata] ed essendo stata rigettata la rimostranza in data 16 febbraio 2009 [precedentemente presentata], il Signor N. insieme a tre fedeli propose ricorso gerarchico davanti alla Congregazione per il Clero il 15 marzo 2009.

Il 1° settembre 2009, adducendo delle ragioni, l'Ecc.mo Vescovo emanò un nuovo decreto, stabilendo nuovamente la riduzione ad uso profano della chiesa di San Francesco, senza che fosse impugnato separatamente dai ricorrenti. La Congregazione per il Clero rigettò il ricorso il 25 gennaio 2011, menzionando entrambi i decreti.

Da ultimo, il 7 marzo 2011 il Signor N. firmò da solo il ricorso a Q.S.T. [Questo Supremo Tribunale].

Dopo aver chiesto e ricevuto gli atti per l'esame preliminare,

IL SUPREMO TRIBUNALE DELLA SEGNETURA APOSTOLICA

Esaminata attentamente la questione;

Premesso che la parrocchia di San Francesco d'Assisi non è stata mutata dai decreti impugnati né per quanto riguarda il territorio né riguardo alla personalità giuridica;

Visto che nel decreto impugnato per ciò che attiene alla riduzione della chiesa di San Francesco ad uso profano, la Congregazione [per il Clero] ravvisò:

- l'esistenza della grave causa per la riduzione, e cioè l'insufficienza dei beni della parrocchia di S. Francesco per conservare le tre chiese: "l'incapacità di mantenere tutti gli edifici sacri entro i suoi confini";
- l'accurata selezione da parte dell'Ecc.mo Vescovo della chiesa che doveva essere conservata, in accordo con i criteri di accessibilità e di ampiezza per ricevere un accresciuto numero di fedeli;

Considerato quod Recurrens tantummodo asserit paroeciam S. Francisci ecclesiam S. Francisci sustinere posse et criteria in decreto Exc.mi Episcopi adducta pro selectione ecclesiae Transfigurationis tamquam ecclesiae ad cultum conservandae vera non esse, dum, e contra, ecclesia S. Francisci seligenda fuisset: "In a head to head comparison of which church building would be most accommodating, safest to access, least expensive to maintain, and have the best structural longevity, the Saint Francis church is clearly the best locale to accommodate the consolidated parish";

Perpenso ergo quod:

- obiectum huius recursus solummodo est selectio ecclesiae Transfigurationis loco ecclesiae S. Francisci Assisiensis tamquam ecclesiae ad cultum publicum in paroecia S. Francisci adhibendae;
- quaestio quaenam ex illis duabus ecclesiis melius cum exigentiis novae paroeciae congruat meritum causae, non legitimitatem decreti respicit;

Praetermissis aliis quoque ad rem forte animadvertendis;

Auditis Rev.mo Promotore Iustitiae et Rev.do Promotore Iustitiae substituto;

Vi art. 76 *Legis propriae* Signaturae Apostolicae,

decrevit:

Recursum in limine reiciendum esse et facto reici ob evidentem defectum fundamenti

Et notificetur iis, quorum interest, ad omnes iuris effectus.

Adversus hoc decretum datur recursus, motivis suffultus, ad Congressum intra

Considerato che il Ricorrente asserisce unicamente che la parrocchia di S. Francesco può sostenere la chiesa di S. Francesco e che i criteri adottati nel decreto dell'Ecc.mo Vescovo per la selezione della chiesa della Trasfigurazione come la chiesa da conservare non sono veri, mentre, per contro, dovrebbe essere scelta la chiesa di S. Francesco: "In un confronto per determinare quale chiesa fra le due sarebbe stata più accogliente, di più facile accesso, meno costosa da mantenere, e con la migliore stabilità strutturale, la chiesa di San Francesco è chiaramente il miglior locale per ospitare la parrocchia consolidata";

Considerato quindi che:

- l'oggetto di questo ricorso è soltanto la scelta della chiesa della Trasfigurazione al posto della chiesa di San Francesco d'Assisi come la chiesa da adoperare per il culto pubblico nella parrocchia di San Francesco;
- la questione riguardante quale di queste due chiese si adatti meglio alle esigenze della nuova parrocchia concerne il merito della causa, e non la legittimità del decreto;

Omessi altri argomenti che forse potrebbero anche essere considerati;

Sentiti il Rev.mo Promotore di Giustizia e il Rev.do Promotore di Giustizia sostituto,

In forza dell'art. 76 della *Lex propria* della Segnatura Apostolica,

decreta:

Che il ricorso deve essere rigettato fin dall'inizio e di fatto è rigettato per evidente difetto di fondamento.

E sia notificato agli interessati, ad ogni effetto di diritto.

Contro questo decreto è ammesso ricorso al Congresso, adducendone le

terminum peremptorium decem dierum ab eodem recepto (cf. art. 76, § 3 *Legis propriae Signaturae Apostolicae*).

Datum Romae e Sede huius Supremi Tribunalis die 5 iulii 2011

✠ FRANCISCUS DANEELS, o.praem.
Secretarius

Iosephus Ferdinandus MEJÍA YÁÑEZ, M.G.
Notarius

ragioni, entro il termine perentorio di dieci giorni dalla ricezione dello stesso (cf. art. 76, § 3 della *Lex propria* della Segnatura Apostolica).

Dato a Roma, dalla sede di questo Supremo Tribunale, 5 luglio 2011¹

✠ Frans DANEELS, o. praem.,
Segretario

José Fernando MEJÍA YÁÑEZ, M.G.
Notarius

★

2. SUPREMO TRIBUNALE DELLA SEGNETURA APOSTOLICA – Decreto del Prefetto (Burke) in Congresso, *Soppressione di parrocchia* – Prot. N. 44958/11 CA [contenzioso amministrativo], 23 settembre 2011.²

**Unione estintiva di parrocchie – Soppressione di una parrocchia – Scelta della chiesa parrocchiale – Ricorso gerarchico – Insussistenza
Processo amministrativo – Difetto di presupposto – Insussistenza**

NON è impugnabile davanti alla Segnatura Apostolica la soppressione di una parrocchia confermata da un decreto della Congregazione per il Clero che non sia stata precedentemente contestata mediante ricorso gerarchico davanti alla stessa Congregazione della Curia romana.

DECRETUM

1. Post processum consultationis, audito die 10 martii 2008 Consilio presbyterali, Exc.mus Episcopus dioecesanus die 29 maii 2008 decrevit unionem exstinctivam trium paroeciarum in quodam pago, scilicet paroeciae territorialis SS.mi Cordis Iesu necnon paroeciarum personalium Immaculae Conceptionis B.M.V. pro slovacis et B.M.V. a Monte Carmelo pro italis, ita ut a die 15 iulii 2008 ex iis fieret nova paroecia S. Francisci Assisiensis, cuius ecclesia esset illa Immaculae Conceptioni dicata, ea tamen mente ut ceterae ecclesiae ad divi-

DECRETO

1. Dopo un processo di consultazione, nel corso del quale fu sentito il Consiglio presbiterale il 10 marzo 2008, l'Ecc.mo Vescovo diocesano, in data 29 maggio 2008 decretò l'unione estintiva di tre parrocchie che si trovavano in una certa località, e cioè della parrocchia territoriale del Ss.mo Cuore di Gesù nonché delle parrocchie personali dell'Immacolata Concezione della Beata Vergine Maria, per gli slovacchi, e della Beata Vergine Maria del Monte Carmelo, per gli italiani, in modo che a partire dal 15 luglio 2008 dalle precedenti tre fosse co-

¹ Il ricorso all'Em.mo Prefetto è stato dichiarato estinto il 24 ottobre 2011.

² Vedi alla fine dei tre decreti della Segnatura Apostolica il commento di J. CANOSA, *I diversi effetti della tutela garantita dal diritto amministrativo canonico*.

num cultum amplius non adhiberentur

Instantia diei 8 iunii 2008, d.nus N. et alia membra paroeciae B.M.V. a Monte Carmelo nuper suppressae remonstrationem exhibuerunt, exponentes rationes ob quas eorum ecclesia potius quam ecclesia Immaculatae Conceptionis eligi debuisset tamquam una ecclesia paroecialis novae paroeciae iuxta criteria data: “The correct church to remain open is Our Lady of Mount Carmel and not Immaculate Conception”.

Decreto vero diei 1 iulii 2008 Exc.mus Episcopus petitionem reiecit Quam ob rem, d.nus N., d.nus M. et alii paroeciani die 21 iulii 2008 recursum interposuerunt coram Congregatione pro Clericis, impugnantes electionem ecclesiae Immaculatae Conceptionis pro nova paroecia et clausuram definitivam ecclesiae B.M.V. a Monte Carmelo: “The parishioners of Our Lady of Mount Carmel appreciate the decision to keep a Catholic Church [...]. The facilities of Our Lady of Mount Carmel offer superior accessibility to our handicap handicapped and elderly parishioners. [...] Our only desire is to provide the Saint Francis of Assisi parish the best possible facilities ..”

Quo recursu recepto, die 9 augusti 2008 Congregatio pro Clericis omnes notitias utiles exquirit ab Exc.mo Episcopo, qui tandem die 10 novembris 2008 explicationes una cum actis transmisit. Interea litteris diei 1 novembris 2008, d.nus M. coram Congregatione institit: “... we beg you to help us have

stituita la nuova parrocchia di San Francesco d'Assisi, la cui chiesa fosse quella dedicata all'Immacolata Concezione, con l'intenzione che le altre chiese non fossero più destinate al culto divino.

Con istanza dell'8 giugno 2008, il sig. N. e altri membri della parrocchia della Beata Vergine Maria del Monte Carmelo appena soppressa, presentarono una rimostranza, esponendo le ragioni per le quali la loro chiesa sarebbe dovuta essere scelta come chiesa parrocchiale della nuova parrocchia invece della chiesa dell'Immacolata Concezione in base ai criteri forniti: “La chiesa che deve restare aperta è Nostra Signora del Monte Carmelo e non l'Immacolata Concezione”.

Tuttavia, con decreto del 1° luglio 2008 l'Ecc.mo Vescovo rigettò la petizione. Quindi, il sig. N., il sig. M. ed altri parrocchiani il 21 luglio 2008 interposero ricorso dinanzi alla Congregazione per il Clero, impugnando l'elezione [come chiesa parrocchiale] della chiesa dell'Immacolata Concezione per la nuova parrocchia nonché la chiusura definitiva della chiesa della Beata Vergine Maria del Monte Carmelo: “I parrocchiani di Nostra Signora del Monte Carmelo apprezzano la decisione di mantenere una Chiesa Cattolica [...]. Le condizioni di Nostra Signora del Monte Carmelo offrono un'accessibilità maggiore per i nostri parrocchiani disabili e anziani. [...] Il nostro unico desiderio è quello di procurare alla parrocchia di San Francesco d'Assisi le migliori condizioni...”

Allorché ricevette il ricorso, in data 9 agosto 2008 la Congregazione per il Clero richiese tutte le informazioni utili all'Ecc.mo Vescovo, il quale poi, in data 10 novembre 2008, inviò dei chiarimenti insieme agli atti. Nel frattempo, con lettera del 1° novembre 2008, il sig. M. insistette presso la Congregazione: “... ”

the Our Lady of Mount Carmel Church re-opened to house the Saint Francis of Assisi Parish". Denuo litteris diei 4 novembris 2008 ad Exc.mum Nuntium Apostolicum, d.nus M. rationes exposuit ob quas ecclesia B.M.V a Monte Carmelo potius quam ecclesia Immaculatae Conceptionis sedes aptior esset pro nova paroecia S. Francisci Assisiensis. Tandem instantia diei 25 novembris 2008, d.nus M., agnoscens rationes ob quas tres paroeciae unitae erant, sed impugnans electionem ecclesiae Immaculatae Conceptionis super ecclesiam B.M.V. a Monte Carmelo, duas vias Congregationi proposuit quibus ecclesia B.M.V. a Monte Carmelo denuo pro cultu divino adhiberi posset, nimirum vel restitutionem paroeciae autonomae B.M.V. a Monte Carmelo vel translationem sedis novae paroeciae S. Francisci Assisiensis ad ecclesiam B.M.V. a Monte Carmelo.

Litteris diei 31 augusti 2009, Congregatio pro Clericis novum Episcopum dioecesanum invitavit ut decisiones Exc.mi Praedecessoris recognosceret, attenta etiam recta distinctione inter suppressionem paroeciae, de qua in can. 515, § 2, et reductionem ecclesiae ad usum profanum, de qua in can. 1222, § 2. Quibus attentis, Exc.mus Episcopus, audito Consilio presbyterali diebus 29 septembris 2009 et 11 martii 2010, die 29 martii 2010 decretum formale reductionis ecclesiae B.M.V. a Monte Carmelo in usum profanum tulit.

Dein, litteris dierum 14 aprilis et 22 iunii 2010 datis, Exc.mus Episcopus cum

Vi preghiamo di aiutarci ad avere riaperta la Chiesa di Nostra Signora del Monte Carmelo per ospitare la Parrocchia di San Francesco d'Assisi". Nuovamente, con lettera del 4 novembre 2008 il sig. M. espone all'Ecc.mo Nunzio Apostolico le ragioni per le quali la chiesa della Beata Vergine Maria del Monte Carmelo fosse più adatta rispetto alla chiesa dell'Immacolata Concezione come sede per la nuova parrocchia di San Francesco d'Assisi. Infine, con istanza del 25 novembre 2008, il sig. M., riconoscendo i motivi per cui le tre parrocchie erano unite in una, ma impugnando l'elezione della chiesa dell'Immacolata Concezione invece della chiesa della Beata Vergine Maria del Monte Carmelo, propose alla Congregazione due strade affinché la chiesa della Beata Vergine Maria del Monte Carmelo fosse adibita nuovamente al culto, vale a dire, o tramite la restituzione come parrocchia autonoma della Beata Vergine Maria del Monte Carmelo o mediante il trasferimento della sede della nuova parrocchia di San Francesco d'Assisi alla chiesa della Beata Vergine Maria del Monte Carmelo.

Con lettera del 31 agosto 2009 la Congregazione per il Clero invitò il nuovo Vescovo diocesano a riesaminare le decisioni del suo Ecc.mo Predecessore, tenendo nel dovuto conto l'esatta distinzione fra la soppressione di una parrocchia, di cui al can. 515, § 2, e la riduzione di una chiesa ad uso profano, di cui al can. 1222, § 2. Osservate tali indicazioni, l'Ecc.mo Vescovo, sentito il Consiglio presbiterale nei giorni 29 settembre 2009 e 11 marzo 2010, il 29 marzo 2010 emanò un decreto formale di riduzione della chiesa della Beata Vergine Maria del Monte Carmelo ad uso profano.

Successivamente, con lettere del 14 aprile e del 22 giugno 2010, l'Ecc.mo Ve-

Congregatione pro Clericis communicavit se decisiones Exc.mi Praedecessoris confirmare.

Quibus omnibus praehabitis, Congregatio pro Clericis decreto diei 22 decembris 2010 responsum recursui diei 21 iulii 2008 dedit, statuens:

- quoad unionem exstinctivam paroeciae B.M.V. a Monte Carmelo, recursum reici utpote fundamento canonico in iure et in facto carentem;
- quoad reductionem ecclesiae B.M.V. a Monte Carmelo ad usum profanum, recursum reici "de procedendo" utpote fundamento canonico in iure et in facto carentem, sed admitti "de decernendo", ob defectum causae gravis.

2. Quam adversus decisionem, die 4 Ianuarii 2011 notificatam, quatenus respiciebat suppressionem paroeciae, d.ni N. et M., una cum aliis, instantia diei 19 Ianuarii 2011 provocaverunt ad H.S.T. et die 1 Martii 2011 Cl.mi Advocati C. et A. Gullo rationes recursus summarie exhibuerunt.

Actis receptis iisque examini subiectis, audito Rev.mo Promotore Iustitiae deputato, Exc.mus H.S.T. Secretarius decreto diei 14 Martii 2011 recursum in limine reiecit, utpote indubie et evidenter praesupposito carentem. Quod contra decretum recurrentes ad Congressum H.S.T. provocaverunt. Re deinde discussa inter Cl.mos recurrentium Defensores, Cl.mam Patronam Congregationis et Exc.mi Episcopi, necnon

scovo comunicò alla Congregazione per il Clero che aveva confermato le decisioni del suo Ecc.mo Predecessore.

Compiuto tutto questo, la Congregazione per il Clero con decreto del 22 dicembre 2010 rispose al ricorso del 21 luglio 2008 stabilendo che:

- per quanto atteneva all'unione estintiva della parrocchia della Beata Vergine Maria del Monte Carmelo, il ricorso era rigettato in quanto mancante di fondamento canonico in diritto ed in fatto;
- per quanto si riferiva alla riduzione ad uso profano della chiesa della Beata Vergine Maria del Monte Carmelo, il ricorso era rigettato, per quanto concerne la legittimità della procedura, in quanto mancante di fondamento canonico in diritto ed in fatto, ma veniva ammesso, relativamente alla parte inerente la legittimità della decisione, per difetto della causa grave.

2. Contro tale decisione, notificata in data 4 gennaio 2011, relativa alla soppressione della parrocchia, i signori N. e M., insieme ad altri, con istanza del 19 gennaio 2011 si rivolsero a Q. S. T. [Questo Supremo Tribunale] e il 1° marzo 2011 i Ch.mi Avvocati C. e A. Gullo presentarono sommariamente le ragioni del ricorso.

Dopo aver ricevuto gli atti e averli esaminati, sentito il Rev.mo Promotore di Giustizia deputato, l'Ecc.mo Segretario di Q.S.T. [Questo Supremo Tribunale] rigettò il ricorso fin dall'inizio con decreto del 14 marzo 2011, in quanto indubbiamente ed evidentemente carente di presupposto. Allora, i ricorrenti proposero impugnazione al Congresso di Q.S.T. [Questo Supremo Tribunale] contro il decreto. Discussa poi la causa

Rev.mum Promotorem Iustitiae deputatum,

nel modo dovuto fra i Ch.mi Difensori dei ricorrenti, la Ch.ma Patrona della Congregazione e dell'Ecc.mo Vescovo nonché il Rev.mo Promotore di Giustizia deputato,

SUPREMUM SIGNATURAE
APOSTOLICAE TRIBUNAL

3. Praemisso quod, ad normam art. 123, § 1 Const. Ap. *Pastor bonus*, huius Supremo Tribunalis est cognoscere de recursibus adversus actus administrativos singulares sive a Dicasteriis Curiae Romanae latos sive ab ipsis probatos, quoties contendatur num actus impugnatus legem aliquam in decernendo vel in procedendo violaverit;

4. Considerato quod recursus diei 19 ianuarii 2011 in limine reiectus est ob evidentem defectum praesuppositi, scilicet obiecti, uti explicatum est in parte motiva decreti impugnati:

“Attento quod impugnatur decretum Congregationis pro Clericis quatenus statuit: «The Congregation hereby decrees that this petition for recourse [diei 21 iulii 2008] as presented, with regard to the merger of the parish of Our Lady of Mount Carmel (c. 515, § 2), does not have canonical basis in law and in fact and is rejected *de procedendo* and *de decernendo*»;

“Perspecto quod recurrentes in dicto recursu diei 21 iulii 2008 unionem extinctivam paroeciae B.M.V. a Monte Carmelo, de qua in can. 515 § 2, minime impugnaverunt sed tantummodo electionem ecclesiae Immaculae Conceptionis B.M.V., loco ecclesiae B.M.V. a Monte Carmelo, tamquam unius ecclesiae novae paroeciae S. Francisci Assisiensis, asserentes quod «Our only

IL SUPREMO TRIBUNALE
DELLA SEGNETURA APOSTOLICA

3. Premesso che, secondo la norma dell'art. 123, § 1 della Cost. Ap. *Pastor bonus*, compete a questo Supremo Tribunale giudicare i ricorsi contro gli atti amministrativi singolari sia posti da Dicasteri della Curia Romana sia da essi approvati, tutte le volte che si discuta se l'atto impugnato abbia violato una qualche legge, nel deliberare o nel procedere;

4. Considerato che il ricorso del 19 gennaio 2011 è stato rigettato fin dall'inizio a causa di un evidente difetto di presupposto, vale a dire dell'oggetto, come viene spiegato nella parte motiva del decreto impugnato:

“Atteso che è stato impugnato il decreto della Congregazione per il Clero in quanto stabilisce: «La Congregazione decreta che questa petizione per il ricorso [del 21 luglio 2008], come è stata presentata, per quanto riguarda la fusione della parrocchia di Nostra Signora del Monte Carmelo (c. 515, § 2), non ha fondamento canonico in diritto e in fatto e viene respinta per quanto riguarda la procedura e per quanto riguarda la decisione»;

“Considerato che i ricorrenti nel menzionato ricorso del 21 luglio 2008 non impugnarono affatto l'unione estintiva della parrocchia della Beata Vergine Maria del Monte Carmelo, della quale si tratta nel can. 515, § 2, ma [impugnarono] unicamente l'elezione della chiesa dell'Immacolata Concezione della Beata Vergine Maria al posto della chiesa della Beata Vergine Maria del Monte Carmelo

desire is to provide the Saint Francis of Assisi parish [with] the best possible facilities ...»;

“Cum proinde reiectio recursus diei 21 iulii 2008 ex parte Congregationis relate ad suppressionem paroeciae nullum effectum iuridicum habuerit et proinde recursus ad H.S.T. careat obiecto”;

5. Admisso quod, uti recte animadvertunt Cl.mi recurrentium Defensores, modus ineptus procedendi et loquendi ex parte Curiae dioecesanae, saepe negligens debitam distinctionem inter innovationem paroeciarum, de qua in can. 515, § 2, et reductionem ecclesiae in usum profanum, de qua in can. 1222, § 2, confusionem et incertitudinem apud fideles facilius gignere poterat;

6. Visa autem voluntate recurrentium in recursu hierarchico diei 21 iulii 2008 expressa, verbis non technicis sed utique claris, quibus constabat eos tunc impugnare tantummodo electionem ecclesiae Immacolatae Conceptionis et clausuram definitivam ecclesiae B.M.V. a Monte Carmelo cum asserto detrimento novae paroeciae S. Francisci Assisiensis, cuius maius bonum promovere volebant, ita excludentes etiam implicitam impugnationem erectionis dictae paroeciae;

7. Perspecto quod, praetermissis aliis instantiis extra terminum de quo in can. 1737, § 2 porrectis, Congregatio pro Clericis tantum respondit ipsi recursui hierarchico diei 21 iulii 2008, infirmans clausuram definitivam ecclesiae B.M.V.

come la unica chiesa della nuova parrocchia di San Francesco d'Assisi, allegando che «il nostro unico desiderio è quello di fornire le migliori strutture possibili alla parrocchia di San Francesco d'Assisi...»;

“Poiché il rigetto del ricorso del 21 luglio 2008 da parte della Congregazione, relativamente alla soppressione della parrocchia, non ha sortito alcun effetto giuridico e, di conseguenza, il ricorso a Q.S.T. [Questo Supremo Tribunale] manca di oggetto”;

5. Ammesso che, come giustamente hanno osservato i Ch.mi Difensori dei ricorrenti, il modo inadeguato di procedere e di parlare da parte della Curia dioecesana, spesso negligente riguardo alla dovuta distinzione fra l'innovazione delle parrocchie, della quale si tratta nel can. 515, § 2, e la riduzione di una chiesa ad uso profano, della quale si tratta nel can. 1222, § 2, facilmente poteva far nascere nei fedeli la confusione e l'incertezza;

6. Vista, inoltre, la volontà dei ricorrenti espressa nel ricorso gerarchico del 21 luglio 2008 con parole non tecniche ma certamente chiare, nelle quali constava che ciò che essi impugnavano allora era soltanto l'elezione della chiesa dell'Immacolata Concezione e la chiusura definitiva della chiesa della Beata Vergine Maria del Monte Carmelo asserendo il detrimento della nuova parrocchia di San Francesco d'Assisi, il cui maggior bene essi volevano promuovere, escludendo così anche l'implicita impugnatione dell'erezione della menzionata parrocchia;

7. Considerato che la Congregazione per il Clero ritenne come non poste le istanze presentate oltre il termine previsto nel can. 1737, § 2, e perciò diede risposta unicamente al ricorso gerarchico del 21 luglio 2008, che contestava la chiusura

a Monte Carmelo seu eius reductionem in usum profanum, simul vero, forte per inadvertentiam sed utique inaniter, reiciens recursum haudquaquam die 21 iulii 2008 propositum adversus suppressionem paroeciae B.M.V. a Monte Carmelo;

8. Cum in casu, ergo, nullum par adducatur argumentum ad rationes motivas in decreto Exc.mi H.S.T. Secretarii diei 14 martii 2011 submovendas;

Praetermissis aliis forte animadvertendis;

Viso art. 83, § 1 H.S.T. *Legis propriae*;

Re sedulo examini subiecta in Congressu die 23 septembris 2011 coram infra-scripto Praefecto habito,

decrevit:

Confirmandum esse et facto confirmari decretum Exc.mi H.S.T. Secretarii diei 14 martii 2011, quo recursus reiciebatur ob evidentem et indubium defectum praesuppositi.

Pro expensis retinetur cautio a partibus recurrentibus in arca H.S.T. deposita. Partes suo quaeque Cl.mo Patrono congruum solvant honorarium.

Et notificetur iis quorum interest, ad omnes iuris effectus.

Datum, e sede Supremi Signaturae Apostolicae Tribunalis, die 23 septembris 2011

Raimundus Leo Card. BURKE, *Praefectus*
✠ Franciscus DANEELS, o. praem.,
Secretarius

definitiva della chiesa della Beata Vergine Maria del Monte Carmelo e la sua riduzione a uso profano, ma nel contempo, magari per inavvertenza comunque irrilevante, respinse il ricorso proposto il 21 luglio 2008 in nessun modo contrario alla soppressione della parrocchia della Beata Vergine Maria del Monte Carmelo.

8. Siccome nel caso, dunque, non è stato addotto alcun argomento in grado di scalzare le motivazioni presenti nel decreto dell'Ecc.mo Segretario di Q.S.T. [Questo Supremo Tribunale] del 14 marzo 2011,

Omessi gli altri argomenti che potrebbero essere considerati;

Visto l'art. 83, § 1 della *Legge propria* di Q.S.T. [Questo Supremo Tribunale];

Esaminata attentamente la questione nel Congresso il 23 settembre 2011, innanzi al sottoscritto Prefetto,

decreta:

Deve essere confermato e di fatto si conferma il decreto dell'Ecc.mo Segretario di Q.S.T. [Questo Supremo Tribunale] del 14 marzo 2011, che rigettava il ricorso per evidente ed indubbio difetto di presupposto.

Quanto alle spese si trattiene la cauzione depositata dalle parti ricorrenti nella cassa di Q.S.T. [Questo Supremo Tribunale]. Ciascuna parte corrisponda al proprio Ch.mo Patrono un congruo onorario.

E sia notificato agli interessati, ad ogni effetto di diritto.

Roma, dalla sede del Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica, 23 settembre 2011

Raymond Leo Card. BURKE, *Prefetto*
✠ Frans DANEELS, o. praem.,
Segretario

3. SUPREMO TRIBUNALE DELLA SEGANTURA APOSTOLICA – Decreto del Segretario (Daneels), *Circa l'uso di una chiesa* – Prot. N. 46187/11 CA [contenzioso amministrativo], 20 gennaio 2012.*

Soppressione di parrocchia – Riduzione di chiesa a uso profano – Ricorso gerarchico – Insussistenza parziale
Processo amministrativo – Rigetto fin dall'inizio del ricorso – Assenza di fondamento – Assenza di presupposto – Insussistenza

IL Vescovo diocesano può decidere legittimamente un uso limitato di una chiesa sotto la sua giurisdizione. Tale provvedimento non s'identifica con la riduzione della chiesa a uso profano.

DECRETUM

Die 29 maii 2008, Exc.mus Episcopus dioecesanus decrevit suppressionem paroeciae personalis S. Iosephi pro slovenis et clausuram definitivam eius ecclesiae. Interposito recursu hierarchico, Congregatio pro Clericis die 5 ianuarii 2011 confirmavit suppressionem paroeciae, sed infirmavit reductionem ecclesiae ob defectum causae gravis. Quam adversus decisionem, quatenus paroeciam S. Iosephi respiciebat, paroeciani nullum recursum proposuerunt. Quatenus autem decretum ecclesiam S. Iosephi respiciebat, Exc.mus Episcopus die 2 martii 2011 provocavit ad H.S.T., sed die 29 aprilis 2011 recursui renuntiavit. H.S.T., audita Congregatione pro Clericis, die 17 maii 2011 renuntiationem admisit.

Iam die 5 maii 2011, officium communicationis socialis dioecesanum notitias de renuntiatione causarum diffuderat,

DECRETO

Il 29 maggio 2008 l'Ecc.mo Vescovo diocesano decretò la soppressione della parrocchia personale di S. Giuseppe per gli sloveni e la chiusura definitiva della sua chiesa. Fu proposto ricorso gerarchico e il 5 gennaio 2011 la Congregazione per il Clero confermò la soppressione della parrocchia, ma annullò la riduzione della chiesa per la mancanza della causa grave. Contro la decisione che riguardava la parrocchia di S. Giuseppe i parrochiani non proposero alcun ricorso. Invece l'Ecc.mo Vescovo ricorse a Q.S.T. [questo Supremo Tribunale] il 2 marzo 2011 per quelle parti del decreto che concernevano la chiesa di S. Giuseppe, ma il 29 aprile 2011 vi rinunciò. Q.S.T. [questo Supremo Tribunale], dopo aver sentito la Congregazione per il Clero, ammise la rinuncia il 17 maggio 2011.

Precedentemente il 5 maggio 2011, l'ufficio diocesano per la comunicazione sociale, aveva diffuso delle notizie

* Vedi alla fine dei tre decreti della Segantura Apostolica il commento di J. CANOSA, *I diversi effetti della tutela garantita dal diritto amministrativo canonico*.

animadvertens vero quod: “It is the diocese’s understanding that the decrees that were issued [a Congregatione pro Clericis] do not require the opening of the churches”.

Die 8 maii 2011, tres fideles ex suppressa paroecia S. Iosephi quandam instantiam coram Exc.mo Episcopo exhibuerunt, et die 18 maii 2011, una cum aliis duobus d.nis per Cl.mum Adv.tum institerunt coram Exc.mo Episcopo, qui vero litteris diei 18 iulii 2011 respondit quod: “The Decree [Congregationis] did not require that the Church be reopened and used for divine worship. Since public divine worship is not being conducted in the Church, the Church remains closed”.

Cl.mus N. die 27 iulii 2011 nomine praedictorum fidelium remonstrationem coram Exc.mo Episcopo exhibuit et, ipso Praesule silente, die 2 septembris 2011 recursum hierarchicum interposuit coram Congregatione pro Clericis, petens ut ecclesia denuo ad cultum divinum aperiretur; insuper petiit ut Exc.mus Episcopus cogeretur ad prohibendum propositam alienationem, ex parte paroeciae ad quam, domus olim paroecialis S. Iosephi una cum area minore pro autoraedis collocandis.

Congregatio dein respondit se rem detulisse Exc.mo Episcopo, qui die 4 novembris 2011 nuntiavit quod ecclesia S. Iosephi a die 1 decembris 2011 “will be able to host funeral Masses for former parishioners and a Mass on the patronal feast of that church”. Cl.mus vero N., nova instantia diei 27 novembris 2011, institit pro “formali” decisione Congregationis circa omnia die 2 septembris 2011 petita.

Die tandem 21 decembris 2011, Cl.ma Flavia Speranza, nomine praedictorum

circa la rinuncia delle cause, osservando però che: “è l’intendimento della diocesi che i decreti che sono stati emanati [dalla Congregazione] non impongano l’apertura delle chiese”.

L’8 maggio 2011 tre fedeli della soppressa parrocchia di S. Giuseppe proposero un reclamo all’Ecc.mo Vescovo, e il 18 maggio 2011, insieme ad altri due signori tramite un chiarissimo avvocato si rivolsero all’Ecc.mo Vescovo, il quale però con la lettera del 18 luglio 2011 rispose che: “Il decreto [della Congregazione] non ha imposto che la chiesa sia riaperta e utilizzata per il culto divino. Siccome non si svolge un culto divino pubblico nella chiesa, la chiesa rimane chiusa”.

Il chiarissimo N. a nome dei menzionati fedeli presentò dinanzi all’Ecc.mo Vescovo la rimostranza il 27 luglio 2011 e, tenuto conto del silenzio del Presule, propose ricorso gerarchico davanti alla Congregazione per il Clero il 2 settembre 2011, chiedendo che fosse aperta nuovamente al culto divino la chiesa; richiedeva inoltre che fosse disposto che l’Ecc.mo Vescovo vietasse l’alienazione, proposta dalla parrocchia ricettrice, della antica casa parrocchiale di S. Giuseppe insieme con il piccolo parcheggio per le macchine.

La Congregazione rispose successivamente che aveva trasferito la questione all’Ecc.mo Vescovo, il quale, il 4 novembre 2011 annunciò che dal 1° dicembre 2011 la chiesa di S. Giuseppe “sarà in grado di ospitare le messe funebri per gli ex parrocchiani e una messa in occasione della festa patronale di quella chiesa”. Tuttavia, il chiarissimo N., presentò il 27 novembre 2011 una nuova richiesta nella quale chiese una decisione formale della Congregazione riguardo tutto quanto era stato chiesto il 2 settembre. 2011.

In fine, il 21 dicembre 2011, la Chiarissima avvocatessa Flavia Speranza, a nome

fidelium, recursum coram H.S.T. interposuit adversus assertum silentium Congregationis pro Clericis relate ad duplicem instantiam diei 2 septembris 2011.

Quibus praehabitis,

SUPREMUM SIGNATURAE
APOSTOLICAE TRIBUNAL

Re sedulo examini subiecta;

Praemisso quod, ad normam art. 123, § 1 Const. Ap. *Pastor bonus*, huius Supremi Tribunalis est cognoscere de recursibus adversus actus administrativos singulares sive a Dicasteriis Curiae Romanae latos sive ab ipsis probatos, quoties contendatur num actus impugnatus legem aliquam in decernendo vel in procedendo violaverit;

Perspecto quod obiectum recursus diei 21 decembris 2011 est assertus defectus responsionis Congregationis pro Clericis ad instantiam diei 2 septembris 2011, qui iuxta partem recurrentem constituat praesumptum responsum negativum, de quo in can. 57, § 2;

Quoad impugnatam clausuram S. Iosephi pro cultu divino, attento quod:

- Interveniente Congregatione pro Clericis, ecclesia S. Iosephi a die 4 novembris 2011 denuo aperta est ad cultum divinum exercendum, dum can. 1214, a parte recurrenti adductus, non statuit quoties cultus divinus in ecclesia subsidiaria exerceri debeat, quam ob rem in casu haud indicata est lex quae violata esset eo quod usus ecclesiae S. Iosephi sat limitatus habetur;

- Usus, ceterum, illius ecclesiae progrediente tempore ab Exc.mo Episcopo vel a paroco augeri potest;

dei menzionati fedeli, propose ricorso presso Q.S.T. [questo Supremo Tribunale] contro l'asserito silenzio della Congregazione per il Clero riguardante la duplice richiesta del 2 settembre 2011.

Tutto ciò premesso,

IL SUPREMO TRIBUNALE
DELLA SEGNETURA APOSTOLICA

Esaminata attentamente la questione;

Premesso che, secondo la norma dell'art. 123, § 1 della Cost. Ap. *Pastor bonus*, compete a questo Supremo Tribunale giudicare dei ricorsi contro atti amministrativi singolari sia posti da Dicasteri della Curia Romana che da essi approvati, tutte le volte che si discuta se l'atto impugnato abbia violato una qualche legge, nel deliberare o nel procedere;

Visto che l'oggetto del ricorso del 21 dicembre 2011 è l'asserita mancanza di risposta della Congregazione per il Clero all'istanza del 2 settembre 2011, la quale, secondo la parte ricorrente, costituirebbe una risposta negativa presunta della quale si tratta nel can. 57 § 2;

Per quanto concerne l'impugnata chiusura al culto divino della chiesa di S. Giuseppe, tenuto in conto che:

- Grazie all'intervento della Congregazione per il Clero, la chiesa di S. Giuseppe è nuovamente aperta per l'esercizio del culto a partire dal 4 novembre 2011, e invece, il can. 1214, addotto dalla parte ricorrente, non stabilisce quante volte debba essere esercitato il culto divino in una chiesa sussidiaria, per cui in questo caso non è stata indicata una legge che sia stata violata dato che l'uso della chiesa di S. Giuseppe è stato limitato abbastanza;

- inoltre, l'uso di questa chiesa potrà essere incrementato da parte del Ecc.mo Vescovo o dal parroco con lo scorrere del tempo;

Quoad cetera a parte recurrenti in instantia diei 2 septembris 2011 petita, considerato quod Exc.mus Episcopus in responsione diei 18 iulii 2011 de eis non egit, adeo ut deficiat praerequisitum ut ad rem recursus hierarchicus coram Congregatione pro Clericis proponi potuisset et consequenter contra silentium eiusdem ad H.S.T. provocari valeat;

Ceteris forte animadvertendis sepositis;

Audito Rev.mo Promotore Iustitiae deputato;

Vi art. 76 § 1 *Legis propriae* H.S.T.

decrevit:

Recursum diei 21 decembris 2011 adversus assertum silentium Congregationis pro Clericis, relate ad instantiam diei 2 septembris 2011, in limine reiciendum esse et facto reici, quia evidenter et procul dubio caret fundamento vel praesupposito.

Adversus hoc decretum, intra peremptorium terminum decem dierum ab eodem recepto, datur recursus, motivis suffultus, ad Congressum H.S.T.

Quod notificetur ad omnes iuris effectus.

Datum Romae, e sede Supremi Signaturae Apostolicae Tribunalis, die 20 ianuarii 2012

✠ Franciscus DANEELS, o.praem.,
Secretarius
 Paulus MALECHA,
Cancellariae Praepositus

Per quanto concerne le restanti richieste formulate dai ricorrenti nell'istanza del 2 settembre 2011, considerato che l'Ecc.mo Vescovo non ha trattato di esse nella risposta del 18 luglio 2011, in modo che manca un prerequisito perché possa essere proposto il ricorso gerarchico presso la Congregazione per il Clero e, conseguentemente, [manca un prerequisito perché] contro il silenzio della stessa [Congregazione] possa essere chiamato in causa Q.S.T. [questo Supremo Tribunale],

Esclusi altri argomenti che potrebbero essere considerati;

Sentito il Rev.mo Promotore di Giustizia deputato,

In forza dell'art. 76 § 1 della *Lex propria* di Q.S.T. [questo Supremo Tribunale]

decreta:

Il ricorso del 21 dicembre 2011 contro l'asserito silenzio della Congregazione per il Clero, relativamente all'istanza del 2 settembre 2011, deve essere rigettato fin dall'inizio e di fatto si rigetta perché evidentemente e senza dubbio è carente di fondamento e di presupposto.

Contro questo decreto è ammesso ricorso al Congresso di Q.S.T. [questo Supremo Tribunale], allegandone i motivi, entro il termine perentorio di dieci giorni da quando il medesimo è stato ricevuto.

Che sia notificato per tutti gli effetti di legge.

Roma, dalla sede del Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica, 20 gennaio 2012

✠ Frans DANEELS, o. praem.,
Segretario
 Paweł MALECHA,
Capo della Cancellaria

I DIVERSI EFFETTI DELLA TUTELA GARANTITA
DAL DIRITTO AMMINISTRATIVO CANONICO

SOMMARIO: 1. Un appunto di storia recente relativa al diritto amministrativo canonico.- 2. Gli effetti della tutela giuridica offerta agli amministrati nei provvedimenti di soppressione di parrocchie e/o di destinazione di chiese a usi profani non sordidi.- 3. Altri effetti della tutela giuridica offerta agli amministrati.

1. UN APPUNTO DI STORIA RECENTE
RELATIVA AL DIRITTO AMMINISTRATIVO CANONICO

IL periodo a cavallo fra gli anni ottanta e gli anni novanta dello scorso secolo ebbe un singolare significato in quanto allo sviluppo del contenzioso amministrativo canonico. Da un sistema di legalità c. d. oggettiva ci si evolse, in alcuni aspetti rilevanti, verso un impianto di legalità soggettiva a partire dal quale, oltre che la salvaguardia della conformità dei provvedimenti amministrativi all'ordinamento, risultava essenziale per l'attività contenziosa amministrativa della Chiesa garantire che gli amministrati ricevessero la giusta tutela qualora avessero subito le conseguenze di un intervento della pubblica amministrazione ecclesiastica che non si presentasse legittimo.¹ A propiziare siffatto progresso contribuirono diversi fattori, fra i quali andrebbe considerato il consolidamento, verificatosi dopo i primi quindici anni di attività, nel contenzioso amministrativo presso il Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica. Giovarono pure a tale miglioramento la promulgazione e l'applicazione dei Codici di Diritto canonico, latino e orientale, comprendenti le norme in grado di articolare un intero sistema di diritto amministrativo canonico, nonché l'incorporazione, tramite il disposto dell'art. 123 § 2 della cost. ap. *Pastor bonus* (1988), della possibilità di chiedere e di ottenere, nel contenzioso amministrativo, la riparazione dei danni illegitti-

¹ Sulle differenze tra le due impostazioni, oggettiva e soggettiva, si vedano, ad esempio, le analisi svolte da S. BERLINGÒ, *La competenza di legittimità e di merito della Segnatura Apostolica secondo la «Lex propria»*, in P. A. BONNET, C. GULLO (a cura di), *La Lex propria del S. T. della Segnatura Apostolica*, Città del Vaticano 2010, pp. 121-138, nonché P. VALDRINI, *La decisione di governo nella Chiesa. Rationabilitas e iustitia dell'atto amministrativo singolare*, in P. GHERRI (a cura di), *Decidere e giudicare nella Chiesa. Atti della VI Giornata Canonistica Interdisciplinare*, Città del Vaticano 2012, pp. 233-247. Sintetizza bene Ilaria Zuanazzi la finalità dell'attività contenziosa amministrativa della Chiesa, e la sua permanente tensione verso la giustizia, quando conclude che "i rimedi contenziosi possono e devono essere strumenti idonei a promuovere rapporti di comunione nel popolo di Dio, ma sono in grado di rivestire questo ruolo solo e in quanto riescano a garantire una piena ed efficace tutela alle esigenze di giustizia" (I. ZUANAZZI, *Le contentiones ortae ex actu potestatis administrativae: riflessioni critiche tra il "già" e il "non ancora"*, «Apollinaris», in corso di stampa).

mamente causati dall'atto amministrativo illegittimo.² Altresì ebbe particolare rilievo, nel passaggio storico menzionato, il ruolo della giurisprudenza della Segnatura Apostolica, come anche quello dei saggi pubblicati da diversi canonisti relativi all'argomento.³ Quasi certamente l'ambito specifico che ricevette l'influsso più diretto del mutamento richiamato fu l'impugnazione dei decreti di soppressione di parrocchie e/o di destinazione di chiese a usi profani non sordidi, ovvero, una tipologia di provvedimenti che, fino a quel periodo appena figurava fra le cause giunte in Segnatura e che, invece, a partire dalla fine degli anni ottanta, divenne oggetto frequente dell'attività contenziosa amministrativa del Supremo Tribunale della Chiesa.⁴

² Cf., sul sistema del diritto amministrativo, nel CIC, J. MIRAS, J. CANOSA, E. BAURA, *Compendio di Diritto amministrativo canonico*, Roma 2009², pp. 40-42 e 55-56, e nel CCEO, P. MONETA, *I ricorsi amministrativi nel Codice per le Chiese Orientali*, in *Incontro fra canonici d'Oriente e d'Occidente*, Bari 1994, pp. 557-570. Sulla rilevanza del miglioramento introdotto tramite l'art. 123 § 2 della cost. ap. *Pastor bonus*, cf. J. MIRAS, *El contencioso-administrativo canónico en la Constitución Apostólica Pastor Bonus*, «*Ius Canonicum*» 60 (1990), pp. 409-422 e P. HAYWARD, *Changes in ecclesiastical administrative justice brought about by the new competence of the «Sectio altera» of the Apostolic Signatura to award damages*, «*Ius Ecclesiae*» 5 (1993), pp. 643-673.

³ Le due decisioni che, stando ai dati disponibili, segnarono il cambiamento di tendenza furono SUPREMO TRIBUNALE DELLA SEGNAURA APOSTOLICA, sentenza definitiva, *Suppressionis parociae*, prot. n. 22036/90 CA, 20 giugno 1992, *coram* Fagiolo, e IDEM, sentenza definitiva, *Suppressionis parociae*, prot. n. 21883/90 CA, 16 gennaio 1993, *coram* Fagiolo (per avere diverse notizie su queste sentenze, si vedano i volumi «L'Attività della Santa Sede. Pubblicazione non ufficiale», del 1992, p. 1117 e del 1993, pp. 1269-1270, nonché T. PAPROCKI, *Parish Closings and Administrative Recourse to the Apostolic See: Recent Experiences of the Archdiocese of Chicago*, «*The Jurist*» 55 (1995), pp. 875-896; I. ZUANAZZI, *La legittimazione a ricorrere «uti fideles» per la tutela dei diritti comunitari*, in *Diritto «per valori» e ordinamento costituzionale della Chiesa*, Torino 1996, pp. 429-442; F. DANEELS, *Soppressione, unione di parrocchie e riduzione ad uso profano della chiesa parrocchiale*, «*Ius Ecclesiae*» 10 (1998), pp. 111-148, specificamente le pp. 114, 120, 121, 142, 146-147; G. P. MONTINI, *I ricorsi amministrativi presso il Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica. Una ricognizione a partire dai ricorsi in materia di parrocchie e di edifici sacri*, in GRUPPO ITALIANO DOCENTI DI DIRITTO CANONICO (ed.), *I giudizi nella Chiesa. Processi e procedure speciali*. xxv *Incontro di Studio*. Villa S. Giuseppe - Torino 29 giugno - 3 luglio 1998, Milano 1999, pp. 85-119, specificamente le pp. pp. 89, 108-111, nonché A. GULLO, *La normativa della «Sectio altera» del Supremo tribunale della Segnatura apostolica*, Roma 2000, pp. 57 e 73. Fra i contributi di dottrina canonistica non va omissso il riferimento di E. LABANDEIRA, *La tutela de los derechos subjetivos ante la sección II de la Signatura Apostólica*, in E. CORECCO, N. HERZOG, A. SCOLA (a cura di), *Les droits fondamentaux du chrétien dans l'Eglise et dans la société. Actes du I^{er} Congrès International de Droit Canonique*, Fribourg (Suisse), (6-11.x.1980), Fribourg-Freiburg i. Br.-Milano, 1981, pp. 571-580, anteriore all'indicato cambiamento d'indirizzo nella giurisprudenza.

⁴ La questione della novità e della quantità di queste cause CA non è passata inosservata e, quindi, diversi canonisti che prestavano – e continuano a prestare – il loro servizio presso il Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica si sono offerti a trattare la tematica in differenti occasioni, come emerge dai citati (in nota 3) contributi di F. Daneels e G. P. Montini, ma anche da altri interventi come, ad esempio, quello di N. SCHÖCH, *Relegation of Churches to profane use (c. 1222, § 2): reasons and procedure*, «*The Jurist*» 67 (2007), pp. 485-502.

2. GLI EFFETTI DELLA TUTELA GIURIDICA OFFERTA AGLI AMMINISTRATI
NEI PROVVEDIMENTI DI SOPPRESSIONE DI PARROCCHIE
E/O DI DESTINAZIONE DI CHIESE A USI PROFANI NON SORDIDI

Trascorsi più di venticinque anni da quando ebbe inizio la trasformazione appena accennata, è possibile constatare la continuità dell'indirizzo nonché la sua manifestazione nei reclami contenziosi amministrativi che hanno per oggetto la rivendicazione di diritti relativi alla condizione di fedeli appartenenti ad una parrocchia, allorché questa subisca un cambiamento drastico come conseguenza di un provvedimento amministrativo.⁵ I tre decreti del-

⁵ A rischio di sembrare troppo schematico nei dati, ritengo che una considerazione di siffatta attività contenziosa amministrativa (oltre ai resoconti offerti nei contributi di F. Daneels e G. P. Montini citati in nota 3) possa essere utilmente integrata, per gli anni a noi più recenti, in modo che si possa avere un'idea di come la materia continui a essere presente e di come continui a comportare un notevole impegno in Segnatura, dall'informazione ricavabile nei volumi «L'Attività della Santa Sede. Pubblicazione non ufficiale». Ad esempio, per due degli ultimi anni, 2008 e 2009, risulta che nell'anno 2008, pp. 613-619, su un totale di 9 cause contenziose amministrative (CA) giudicate dai Collegi dei Giudici, nessuna è stata *suppressionis paroecliae* o *reductionis ecclesiae ad usum profanum*, tuttavia, delle 36 trattazioni di cause CA nei congressi di quell'anno, ben 12 riguardarono cause *Suppressionis paroecliae*: così, nel congresso del 1° febbraio 2008, fu deliberata una causa: prot. n. 38691/06 CA, *Suppressionis paroecliae S. Ioanne de Arc* (D.nus X – Congregatio pro Clericis), relatore: Rev. mo P. Frans Daneels, O. Praem. (che all'epoca era Promotore di Giustizia del Supremo Tribunale); nel congresso dell'11 aprile 2008, quattro cause: prot. n. 38097/06 CA, *Suppressionis paroecliae S. Franciscac Cabrini* (D.nae X et Y – Congregatio pro Clericis), relatore: Rev. mo P. Frans Daneels, O. Praem.; prot. n. 38126/06 CA, *Suppressionis paroecliae B. M. V. de Lourdes* (D.nus X – Congregatio pro Clericis), relatore: Rev. mo P. Frans Daneels, O. Praem.; prot. n. 38161/06 CA, *Suppressionis paroecliae B. M. V. Stellae Maris* (D.na X et D.nus Y – Congregatio pro Clericis), relatore: Rev. mo P. Frans Daneels, O. Praem.; prot. n. 38162/06 CA, *Suppressionis paroecliae S. Michaelis* (D.na X et al. – Congregatio pro Clericis), relatore: Rev. mo P. Frans Daneels, O. Praem.; nel congresso del 18 aprile 2008, quattro cause: prot. n. 38092/06 CA, *Suppressionis paroecliae S. Iacobi* (D.na X, D.nus Y et al. – Congregatio pro Clericis), relatore: Rev. mo P. Frans Daneels, O. Praem.; prot. n. 38098/06 CA, *Suppressionis paroecliae S. Ieremiae* (D.na X – Congregatio pro Clericis), relatore: Rev. mo P. Frans Daneels, O. Praem.; prot. n. 38120/06 CA, *Suppressionis paroecliae S. Anselmi* (D.nus X et al. – Congregatio pro Clericis), relatore: Rev. mo P. Frans Daneels, O. Praem.; prot. n. 38159/06 CA, *Suppressionis paroecliae Iesu Infanti et S. Laurentii* (D.nus X – Congregatio pro Clericis), relatore: Rev. mo P. Frans Daneels, O. Praem.; nel congresso del 17 maggio 2008, nuovamente la causa: prot. n. 38161/06 CA, *Suppressionis paroecliae B. M. V. Stellae Maris* (D.na X et D.nus Y – Congregatio pro Clericis), relatore: Rev. mo P. Frans Daneels, O. Praem.; nel congresso del 20 giugno 2008, una causa: prot. n. 40842/06 CA, *Suppressionis paroecliae B. M. V. Vilmensis; demolitionis ecclesiae. Prael.: Suspensionis* (D.nus X et alii – Congregatio pro Clericis), relatore: Rev. mo Mons. J. Punderson; nel congresso del 12 settembre 2008, nuovamente la causa: prot. n. 40842/06 CA, *Suppressionis paroecliae B. M. V. Vilmensis; demolitionis ecclesiae* (D.nus X et alii – Congregatio pro Clericis), relatore: Rev. mo Mons. J. Punderson. Nel successivo «L'Attività della Santa Sede. Pubblicazione non ufficiale» 2009, pp. 598-605, delle 12 cause CA giudicate dai Collegi dei Giudici, soltanto una (Decreto definitivo del 14 maggio 2009, prot. n. 40842/08 CA, *Suppressionis paroecliae X, demo-*

la Segnatura pubblicati nelle pagine precedenti ne rispecchiano l'attualità e mostrano come, sebbene in nessuno dei casi il ricorso proposto alla Segnatura Apostolica sia riuscito ad ottenere l'esito auspicato dai ricorrenti, l'iter dell'impugnazione, che ha compreso, da prima, a livello locale la *remonstratio* prevista dal can. 1734 CIC e poi, prima di giungere in Segnatura, il ricorso gerarchico (can. 1737 CIC) dinanzi alla Congregazione per il Clero, è servito per produrre altri effetti di tutela giuridica. Precisamente, nella causa 44958/11 CA, *Suppressionis paroeciae*, l'intervento della Congregazione per il Clero, per quanto concerneva la riduzione della chiesa di Santa Maria del Carmine a uso profano, ammettendo il ricorso dei parrocchiani riguardante il difetto della gravità della causa nella decisione, ha offerto ai fedeli la possibilità di avere un provvedimento più ponderato, meglio fondato, dotato di maggior qualità giuridica. Allo stesso modo, nella causa 45184/11 CA, *Selectionis ecclesiae novae paroeciae*, dopo la proposizione del ricorso gerarchico davanti alla Congregazione per il Clero, il Vescovo, autore dell'atto, ha emanato un nuovo decreto nel quale la riduzione della chiesa a uso profano è stata stabilita esternando delle ragioni che precedentemente erano presenti soltanto in modo implicito.⁶ Infine, per quanto riguarda la causa 46187/11 CA, *De usu ecclesiae*, la Congregazione per il Clero, relativamente alla ridu-

litionis ecclesiae, coram Versaldi) appartiene al settore che ora viene considerato; invece, delle 26 trattazioni di cause CA nei congressi di quell'anno, 8 riguardarono cause *Suppressionis paroeciae*: nel congresso del 22 maggio 2009, tre cause: prot. n. 42296/09 CA, *Suppressionis paroeciae X* (D.na X et alii – Congregatio pro Clericis), relatore: Rev. do M. de Oliveira; prot. n. 37280/05 CA, *Suppressionis paroeciae X* (D.ni X, Y, Z et D.na A – Congregatio pro Clericis), relatore: Rev. mo Mons. J. Punderson; prot. n. 39525/07 CA, *Suppressionis paroeciae X* (D.na X – Congregatio pro Clericis), relatore: Rev. mo Mons. J. Punderson; nel congresso del 18 giugno 2009, una causa: prot. n. 41700/08 CA, *Suppressionis paroeciae X; reductionis ecclesiae ad usum profanum* (D.ni X et Y – Congregatio pro Clericis), relatore: Rev. mo Mons. J. Punderson; nel congresso del 22 ottobre 2009, una causa: prot. n. 42125/09 CA, *Suppressionis paroeciae X; reductionis ecclesiae ad usum profanum* (D.na X et alii – Congregatio pro Clericis), relatore: Rev. mo Mons. J. Punderson; nel congresso del 13 novembre 2009, una causa: prot. n. 42296/09 CA, *Suppressionis paroeciae X* (D.na X et alii – Congregatio pro Clericis), relatore: Rev. do M. de Oliveira; nel congresso del 4 dicembre 2009, una causa: prot. n. 41719/08 CA, *Suppressionis paroeciae X et reductionis ecclesiae ad usum profanum* (D.na X et alii – Congregatio pro Clericis), relatore: Rev. do M. Graulich, S. D. B.; nel congresso del 22 dicembre 2009, nuovamente la causa: prot. n. 41719/08 CA, *Suppressionis paroeciae X et reductionis ecclesiae ad usum profanum. Incid.: Suspensionis* (D.na X et alii – Congregatio pro Clericis), relatore: Rev. do M. Graulich, S. D. B.

⁶ Uno studio sulla motivazione nei decreti amministrativi singolari è stato condotto da E. MAZZUCHELLI URQUIJO, *La motivación del decreto administrativo singular en el Derecho Canónico*, tesi dottorale presso la Facoltà di Diritto canonico della Pontificia Università della Santa Croce, discussa e pubblicata nel 2007. Sui decreti amministrativi singolari, in rapporto con i diritti dei fedeli, cf. A. INTERGUGLIEMI, *I decreti singolari nell'esercizio della potestà amministrativa della Chiesa particolare. Studio giuridico-pratico sulla potestà amministrativa del Vescovo diocesano con schemi di decreto*, Città del Vaticano 2012, pp. 243-332.

zione della chiesa a uso profano, ha ammesso il ricorso dei parrochiani e ha annullato la riduzione della chiesa per il difetto della causa grave nella decisione.⁷ È vero che, nello stadio successivo, in tutti i tre casi, il Segretario della Segnatura Apostolica, sentito il Promotore di giustizia, con decreto ha rigettato fin dall'inizio il ricorso perché indubbiamente ed evidentemente mancava di qualche presupposto (cf. art. 76 § 1 della *Legge propria del Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica*), ma ciò è accaduto dopo il raggiungimento di varie finalità di tutela, nella fase svolta davanti all'autorità locale, e poi, dinanzi alla Congregazione per il Clero, allorché l'impugnazione ha comportato delle disposizioni più eque rispetto alle decisioni inizialmente contestate.⁸

3. ALTRI EFFETTI DELLA TUTELA GIURIDICA OFFERTA AGLI AMMINISTRATI

Nei tre casi, la volontà dei parrochiani di ricorrere dinanzi alla Segnatura Apostolica non è stata accompagnata dall'attitudine a proporre un ricorso con i presupposti e con il fondamento giuridico sufficiente per esercitare il diritto alla tutela processuale presso il Tribunale della Segnatura Apostolica, ma la loro determinazione è valsa come strumento per partecipare attivamente al buon governo diocesano attraverso il ricorso gerarchico, mostrando, per altro, l'ecclesialità dei ricorsi e dei processi.⁹ A questo proposito, e

⁷ Risulta interessante constatare che nel sistema amministrativo canonico il ricorso gerarchico realizza risultati certi di tutela giuridica e non è assolutamente un mero passaggio formale da svolgersi prima del contenzioso amministrativo (come non di rado succede in altri sistemi giuridici): cf. J. R. PUNDERSON, *Hierarchical Recourse to the Holy See: Theory and Practice*, «CLSA Proceedings» 62 (2000), pp. 19-47; K. MARTENS, *Protection of Rights: Experiences with Hierarchical Recourse and Possibilities for the Future*, «The Jurist» 69 (2009), pp. 646-707; J. CANOSA, *El recurso jerárquico ante los dicasterios de la Curia romana. Indicaciones sobre su procedimiento (1983-2008)*, in J. MARTÍNEZ-TORRÓN, S. MESEGUER VELASCO, R. PALOMINO LOZANO (eds.), *Religión, Matrimonio y Derecho ante el Siglo XXI. Estudios en homenaje al Profesor Rafael Navarro-Valls, Volumen II. Derecho Matrimonial. Derecho Canónico. Otras especialidades jurídicas*, Madrid 2013, pp. 2859-2883.

⁸ In accordo con la finalità del diritto amministrativo canonico, come è stato espresso dalla dottrina in tanti interventi, fra i quali citerei P. MONETA, *La tutela dei diritti dei fedeli di fronte all'autorità amministrativa*, «Fidelium Iura» 3 (1993), pp. 281-306; J. MIRAS, *El derecho al buen gobierno en la Iglesia: una glosa a la doctrina constitucional de Javier Hervada desde el Derecho Administrativo*, in *Estudios de Derecho Canónico en honor del profesor Javier Hervada*, Pamplona 1999, pp. 367-377; B. SERRA, *Arbitrium et aequitas nel diritto amministrativo canonico*, Napoli 2007; F. PÉREZ-MADRID, *El acto administrativo canónico. Los principios de certeza y de defensa de los administrados*, «Il Diritto Ecclesiastico» 122 (2011), pp. 529-549; J. MIRAS, *Derecho administrativo*, in J. OTADUY, A. VIANA, J. SEDANO (a cura di), *Diccionario General de Derecho Canónico*, vol. III, Cizur Menor 2012, pp. 70-73.

⁹ Sul significato ecclesiale dei processi giudiziari nel diritto canonico, cf. J. LLOBELL, *La tutela giudiziale dei diritti nella Chiesa. Il processo può essere cristiano?*, in PONTIFICIA UNIVERSITÀ

per indicare un risultato concreto, si pensi che nel frequente abbinamento fra i provvedimenti di soppressione di parrocchie e di riduzione a uso profano di chiese, laddove sono questi ultimi provvedimenti quelli che possono modificare in modo più tangibile la sfera giuridica degli amministrati, fedeli della parrocchia, la impugnazione ha contribuito a distinguere adeguatamente i due tipi di atti amministrativi, evitando la confusione fra di essi che renderebbe meno semplice la tutela dei diritti e più alto invece il rischio di infondere nella comunità qualche sospetto di arbitrarietà nell'amministrazione ecclesiastica.¹⁰

Comunque, nel contenzioso amministrativo, l'aspettativa dei ricorrenti delle tre cause ora ricordate, probabilmente, includeva la fiducia di vedere il proprio reclamo ammesso e, dopo il giudizio, accolto in una sentenza affermativa.¹¹ Invece la loro aspettativa è stata disattesa dai decreti di rigetto del Se-

DELLA SANTA CROCE, *Inaugurazione anno accademico 2004-05*, Roma, 2004, pp. 103-123, e in J. J. CONN e L. SABBARESE (a cura di), «*Iustitia in caritate*». *Miscellanea di studi in onore di Velasio De Paolis*, Città del Vaticano 2005, pp. 507-522.

¹⁰ "(...) ita ut quaelibet arbitrariorum suspicio in administratione ecclesiastica penitus evanescat": si tratta di una delle frasi facenti parte del settimo principio della riforma del CIC, più volte richiamata dai canonisti quando riflettono sul diritto amministrativo canonico e la sua finalità. La causa che fonda i provvedimenti di soppressione delle parrocchie che adesso ci occupano è il bene comune della diocesi, vale a dire, la cura pastorale adeguata di tutti i fedeli attuale e futura. Sul bene comune va ricordato che: "bisogna poi tenere in grande considerazione il bene comune. Amare qualcuno è volere il suo bene e adoperarsi efficacemente per esso. Accanto al bene individuale, c'è un bene legato al vivere sociale delle persone: il bene comune. È il bene di quel "noi-tutti", formato da individui, famiglie e gruppi intermedi che si uniscono in comunità sociale. Non è un bene ricercato per se stesso, ma per le persone che fanno parte della comunità sociale e che solo in essa possono realmente e più efficacemente conseguire il loro bene. Volere il bene comune e adoperarsi per esso è esigenza di giustizia e di carità." (BENEDETTO XVI, Lett. Enc. *Caritas in veritate*, 29 giugno 2009, n. 7). Inoltre, "è noto che, per principio, il bene comune comprende il bene degli individui. Il bene comune sociale non presuppone che si debba necessariamente perseguire il bene di ogni singolo membro, poiché taluni beni particolari sono incompatibili con il bene generale; in tal caso, se i beni sono della stessa specie, l'interesse particolare deve cedere, in tutto o in parte, alle esigenze della comunità. L'Amministrazione vigila sull'interesse generale, che pure non è incompatibile con la cura degli interessi individuali, assai rilevanti nella realtà ecclesiale." (E. LABANDEIRA, *Trattato di Diritto amministrativo canonico*, Milano 1994, p. 187). La soppressione di parrocchie rimane, quindi, un atto amministrativo del Vescovo, sentito il Consiglio presbiterale, in considerazione del bene pastorale dei fedeli a lui affidati.

¹¹ Come si riscontra nella sentenza definitiva, prot. n. 41719/08 CA, *Suppressionis parociae B et reductionis ecclesiae in usum profanum*, 21 maggio 2011, coram Caffarra, originale in lingua latina e traduzione in lingua italiana, «*Apollinaris*» 85 (2012), pp. 414-426, con una parte del dispositivo che accoglie il ricorso. Altre decisioni CA sulla materia recentemente pubblicate, che però non hanno accolto il ricorso, sono la sentenza definitiva, prot. n. 42278/09 CA, *Reductionis ecclesiae in usum profanum*, 21 maggio 2011, coram Burke, originale in lingua latina e traduzione in lingua italiana, «*Apollinaris*» 85 (2012), pp. 427-435; il decreto, prot. n. 44426/10 CA, *Reductionis ecclesiae in usum profanum*, 8 novembre 2011, originale in lingua

gretario della Segnatura Apostolica e, in uno dei casi, dal successivo decreto di rigetto del Prefetto emanato in Congresso. Qualcuno si potrebbe chiedere se questi rigetti esprimano la necessaria tutela giuridica o meno, atteso che detti interventi potrebbero mostrarsi in apparente contrasto con la apertura e l'accettazione, almeno parziale, trovata in sede di ricorso gerarchico, presso la Congregazione; appunto, i rigetti preliminari potrebbero essere percepiti, ad esempio, dai ricorrenti insoddisfatti, come limitazioni dei loro diritti processuali e, quindi, della tutela giuridica. Infatti la questione, posta dalla novità legislativa introdotta dall'art. 76 della *Legge propria del Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica* (LPSA),¹² relativo al rigetto preliminare del Segretario del Supremo Tribunale nei confronti dei ricorsi contenziosi amministrativi sprovvisi, in modo evidente, di qualche presupposto, è stata oggetto di studio e di attenzione da parte di esperti in materia e dalla stessa Plenaria del di-

latina e traduzione in lingua italiana, «Apollinaris» 85 (2012), pp. 436-439; il decreto, prot. n. 46628/12, *Reductionis ecclesiae in usum profanum. Incid: Suspensionis, Decretum*, 25 maggio 2012, originale in lingua latina e traduzione in lingua italiana, «Apollinaris» 85 (2012), pp. 440-443; il decreto del Prefetto (Burke) in Congresso, prot. n. 45816/11 CA, *Suppressionis paroeciae*, 27 marzo 2012, originale in lingua latina e traduzione in lingua spagnola, «Ius Canonicum» 53 (2013), pp. 263-272; il decreto del Prefetto (Burke) in Congresso, prot. n. 45243/11 CA, *Suppressionis paroeciae*, 21 dicembre 2011, originale in lingua latina e traduzione in lingua spagnola, «Ius Canonicum» 53 (2013), pp. 273-278. Si vedano i commenti di C. BEGUS, *Adnotationes in Decreta*, «Apollinaris» 85 (2012), pp. 445-462 e di G. NÚÑEZ, *Notas a propósito de dos decretos recientes de la Signatura Apostólica. Supresión de parroquias y reducción de una iglesia a un uso profano no indecoroso*, «Ius Canonicum» 53 (2013), pp. 279-309. In futuro sarà disponibile la descrizione completa delle decisioni di contenzioso amministrativo della Segnatura Apostolica pubblicate, come è già accessibile quest'informazione relativa alle decisioni del Supremo Tribunale in ambito giudiziale e nell'ambito della retta amministrazione della giustizia: *Decisionum quae a Supremo Signaturae Apostolicae Tribunali in ambitu iudiciali ab anno 1968 ad annum 2012 latae atque publici iuris facti sunt* [http://www.vatican.va/roman_curia/tribunals/apost_signat/documents/CONSPECTUS_DECISIONUM_I.pdf] e *Conspectus Decisionum quae a Supremo Signaturae Apostolicae Tribunali in ambitu rectae administrationi iustitiae ab anno 1968 ad annum 2011 latae atque publici iuris facti sunt* [http://www.vatican.va/roman_curia/tribunals/apost_signat/documents/CONSPECTUS_DECISIONUM_III.pdf]

¹² Art. 76. § 1 LPSA: "Il Segretario, sentito il Promotore di giustizia, con decreto rigetta fin dall'inizio il ricorso che indubbiamente ed evidentemente manchi di qualche presupposto, come quando: 1° non si tratti di questione di competenza del tribunale amministrativo; 2° il ricorrente non abbia la legittimazione per stare in giudizio; 3° non esista la legge che si dice violata; 4° siano decorsi i termini per proporre il ricorso. § 2. Di questo decreto il Segretario informa il Promotore di giustizia e, se del caso, l'Autorità competente. § 3. Nello stesso decreto, il ricorrente viene informato della facoltà di ricorrere al Congresso entro il termine perentorio di dieci giorni, da quando ha ricevuto il decreto. § 4. Avverso il decreto con cui il Congresso conferma il rigetto fin dall'inizio non c'è alcun rimedio del diritto" (mi sono permesso di riprendere la traduzione all'italiano di questo articolo della *Legge propria del Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica* che si trova in M. DEL POZZO, J. LLOBELL, J. MIÑAMBRES [a cura di], *Norme procedurali canoniche commentate*, Roma 2013).

castero.¹³ Nei tre casi ora esaminati emergono come motivi per non ricevere i reclami tipologie diverse di assenza di presupposti necessari: tanto il ricorrere avverso un provvedimento emanato da un'autorità diversa da un dicastero, oppure, l'impugnazione di questioni attinenti all'opportunità ma non alla legittimità, o, infine, la mancata identificazione della violazione di legge, costituiscono evidenti mancanze di fondamento giuridico per il ricorso contenzioso amministrativo e, quindi, difetti di presupposto per questo processo canonico.¹⁴ – In tali circostanze, il rigetto compie una funzione di economia processuale, resa ancora più necessaria nella Segnatura Apostolica, tribunale amministrativo della Chiesa e, allo stesso tempo, Supremo Tribunale e dicastero con diverse altre mansioni. Quindi, il fermare in tempo i ricorsi che contengono difetti insanabili e che, di conseguenza, non hanno possibilità di ottenere il risultato auspicato dalla parte ricorrente, offre non pochi effetti di tutela giuridica, fra i quali, oltre che dare una certezza (negativa) ai ricorrenti, serve a consolidare situazioni pendenti *in loco*, consentendo il procedere con serenità della vita ecclesiale corrente, ma anche a consentire alla Segnatura di ricevere nuove istanze di altri ricorrenti e poterle risolvere più agevolmente. Non va sottovalutata l'importanza pratica di quest'ultimo effetto di garanzia giuridica, per la Chiesa universale e per le Chiese particolari.

★

La pubblicazione delle decisioni, fra le quali i rigetti preliminari, compie un effetto fondamentale di tutela giuridica,¹⁵ ma ha anche una finalità preven-

¹³ Cf. A. VALLINI, *Dalle Normae speciales alla Lex propria: itinerario di una riforma*, in P. A. BONNET, C. GULLO (a cura di), *La Lex propria del S. T. della Segnatura Apostolica*, Città del Vaticano 2010, p. 68; C. GULLO, *Il "giusto processo" amministrativo ed il rigetto "e limine" del ricorso alla c. d. "Sectio Altera" del Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica (artt. 73-84 NSSTSA)*, in J. PUDUMAI DOSS, M. GRAULICH (a cura di), *"Iustitiam et iudicium facere": Scritti in onore del Prof. Don Sabino Arditò SDB*, Roma 2011, pp. 199-204 e Z. GROCHOLEWSKI, *Alcune questioni sul rigetto "in limine" nella "Lex propria" del Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica*, «Ius Ecclesiae» 23 (2011), pp. 723-732.

¹⁴ "Resta fermo, dunque, che il tribunale amministrativo della Segnatura Apostolica non è competente per entrare nel merito amministrativo dell'atto impugnato. Non interviene, cioè, allo stesso modo del superiore gerarchico che risolve un ricorso. Non governa ma giudica, e non può per tanto adoperare i criteri o entrare nelle valutazioni che sono caratteristici dell'attività immediata di governo e della discrezionalità amministrativa. Si tratta di un'istanza veramente e propriamente giurisdizionale, e questo determina i motivi ammissibili per il ricorso — motivi di legittimità — ed il ruolo del giudice, che non può prendere decisioni di governo sulla situazione sostantiva soggiacente all'atto impugnato" (J. MIRAS, *L'oggetto del ricorso contenzioso amministrativo*, in E. BAURA, J. CANOSA [a cura di], *La giustizia nell'attività amministrativa della Chiesa: il contenzioso amministrativo*, Milano 2006, p. 304).

¹⁵ "Allo scopo di garantire l'imparzialità nell'amministrazione di giustizia, e affinché la giurisprudenza compia il suo ruolo di fonte suppletiva e di arricchimento dottrinale, essa deve essere pubblicata in maniera autentica e completa. Queste due caratteristiche — autenticità e completezza — della pubblicazione sono richieste dalla stessa natura della giurisprudenza, essendo questa non una dottrina di autori privati, ma quella che si usa per la risoluzione dei

tiva, non solo perché insegnerà ai futuri ricorrenti (e soprattutto, ai loro patroni) a impostare adeguatamente i ricorsi, ma perché, come riflesso, impegnerà i pastori in un affinamento nell'attività amministrativa di governo, con l'effetto di una maggiore tutela giuridica degli amministrati.¹⁶ La pubblicazione delle decisioni di contenzioso amministrativo della Segnatura Apostolica, col trascorrere del tempo, interesserà, come qualcosa di normale e pacifico, tutte le decisioni,¹⁷ giungendosi alla situazione – auspicabile in tempi non lontani – nella quale il Congresso di cui all'art. 11 § 4 della LPSA, decidente le decisioni della Segnatura che devono pubblicarsi,¹⁸ autorizzerà la divulgazione di tutte quante. Si adopererà pure affinché talune decisioni che, per il contenuto o per altre circostanze lo richiedano, siano anche pubblicate e, a questo scopo, vengano adottate per esse specifiche misure di riserbo e di prudenza (rinvenibili nella prassi di governo della Chiesa) oltre a quelle – come è l'omissione dei nomi di persone fisiche e di entità, l'uso della lingua originale latina, la pubblicazione in riviste scientifiche o in raccolte adeguatamente curate¹⁹ – che vengono osservate attualmente.

JAVIER CANOSA

casi giudiziari” (E. BAURA, *Parte generale del Diritto canonico. Diritto e sistema normativo*, Roma 2013, p. 220). Più avanti, l'autore aggiunge: “naturalmente, la desiderata pubblicazione completa della giurisprudenza non può mai andare a scapito della fama delle persone interessate. È giusto, quindi, che si conceda la facoltà di elidere alcuni dati o passi di una sentenza, o addirittura di non pubblicare eccezionalmente una decisione, allo scopo di evitare di ledere questo diritto delle persone” (p. 221).

¹⁶ Si vedano le riflessioni presenti nel paragrafo intitolato “Gli effetti dell'attività giudiziaria ecclesiastica sulla configurazione dei rapporti giuridico-canonici”, in C. J. ERRÁZURIZ M., *Corso fondamentale sul Diritto nella Chiesa. 1. Introduzione, I soggetti ecclesiali di diritto*, Milano, 2009, pp. 172-174, da dove è tratta la citazione seguente: “Il contenzioso amministrativo, i processi cioè in cui s'impugnano gli atti della potestà esecutiva ecclesiastica, potrebbero in futuro svilupparsi di più in un clima ecclesiale in cui si superi la dicotomia tra le esigenze della comunione e i diritti dei fedeli e degli altri soggetti, che porta spesso a considerare questi processi come se costituissero necessariamente l'espressione di un rifiuto dell'autorità ecclesiastica. Tutto ciò servirebbe alla tutela effettiva della giustizia e del diritto nella Chiesa, e certamente gioverebbe anche alla stessa scienza canonica, in quanto l'aiuterebbe a non smarrire il suo essenziale riferimento alla pratica giuridica” (p. 174).

¹⁷ “Ora che la legge propria è stata promulgata, la Segnatura Apostolica spera di riuscire a garantire una pubblicazione regolare della propria giurisprudenza, anche se l'avverarsi di tale speranza richiederà del tempo e dipenderà dalla possibilità di contare su personale dedito a tale pubblicazione” (R. L. BURKE, *Presentazione a BENEDETTO XVI, Motu Proprio «Antiqua ordinatione»: Legge propria del Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica*, in M. DEL POZZO, J. LLOBELL, J. MIÑAMBRES [a cura di], *Norme procedurali canoniche commentate*, Roma 2013, p. 34).

¹⁸ Art. 11 § 4 LPSA: “Egli [il Capo della Cancelleria] si occupa della raccolta di tutte le decisioni, delle quali alcune, scelte ogni anno nel Congresso dal Prefetto, vengono pubblicate per iniziativa del Supremo Tribunale”.

¹⁹ Costituisce un esempio in questa linea il lavoro di W. DANIEL (a cura di), *Ministerium Iustitiae. Jurisprudence of the Supreme Tribunal of the Apostolic Signatura. Official Latin with English Translation*, Montréal 2011.